

Codice A1813C

D.D. 23 dicembre 2022, n. 4073

R.D.L. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004
Autorizzazione idraulica per effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile in alveo e sulle sponde del torrente Rio Garosso in comune di Rivalta di Torino - Richiedente: comune di Rivalta di Torino - Fascicolo To.CB.97/2022



ATTO DD 4073/A1813C/2022

DEL 23/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D.L. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 Autorizzazione idraulica per effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile in alveo e sulle sponde del torrente Rio Garosso in comune di Rivalta di Torino - Richiedente: comune di Rivalta di Torino - Fascicolo To.CB.97/2022

VISTI:

- la richiesta di utilizzo temporaneo di area demaniale Fascicolo n° To.CB.97/2022 presentata dal comune di Rivalta di Torino in data 19/10/2022, protocollo in ingresso n° 44456/DA1813C, per effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente in alveo e sulle sponde del torrente rio Garosso, ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile limitatamente ai tratti individuati nella planimetria allegata all'istanza, per una lunghezza complessiva pari a circa 1.300 ml.
- la relazione di fine istruttoria della istanza di concessione e di autorizzazione idraulica redatta in data 21/12/2022 dal Funzionario incaricato, Dott. For. Flavio Bakovic, con la quale si propone:
 - 1) di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° TO.CB.97/2022, e secondo quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento Forestale, il comune di Rivalta di Torino (P. IVA 0186444019) con sede in Via Balma, 55 -10040 Rivalta di Torino (To), ad effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente all'interno dell'alveo del rio Garosso, ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile limitatamente ai tratti individuati nella planimetria allegata, per una lunghezza complessiva pari a circa 1.300 ml., e la asportazione del materiale di risulta per il successivo smaltimento in aree non esondabili, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni
 - a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
 - b) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo

Settore;

c) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio;

d) non sono ammesse opere di scavo o riporto, movimentazione di materiale in alveo o modifiche delle sponde;

e) è consentito l'accesso in alveo per l'asportazione del materiale senza la realizzazione di nuovi accessi. Le operazioni di taglio ed asportazione del materiale di risulta dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde;

f) è fatto assoluto divieto di:

depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;

asportare materiale inerte di qualunque natura al di fuori dell'alveo;

depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi

rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

2) la validità della autorizzazione idraulica sia fissata in mesi 12 (dodici);

3) l'intervento debba essere completato, a pena della sua decadenza, entro il termine previsto al punto precedente, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori debbano essere eseguiti senza interruzione;

4) il Soggetto autorizzato debba comunicare a questo Settore la data di esecuzione dei lavori e la data della loro conclusione, allegando dichiarazione con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza ;

5) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del Soggetto autorizzato, modifiche all'opera, o di procedere alla revoca della autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

6) l'autorizzazione sia rilasciata ai soli fini idraulici, siano fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, il Soggetto autorizzato assuma sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione dell'intervento e svincoli questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponda di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare in conseguenza della presente autorizzazione.

Considerato che :

- Il tratto del corso d'acqua interessato dall'intervento:

non ricade all'interno delle Fasce del PAI, di Aree Protette, Siti Natura 2000 o boschi da seme;

ricade in area urbanizzata, e risulta in parte racchiuso da argini artificiali interclusi tra la viabilità comunale ed aree di pertinenza di privati;

- all'interno dell'alveo inciso non si rinviene la presenza di specie arboree, ma unicamente di specie arbustive, che hanno invaso l'alveo e raggiunto in alcuni tratti una altezza pari al livello stradale

- è previsto il taglio della vegetazione secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 6, del Regolamento forestale;

- l'intervento proposto sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico ma migliora il libero deflusso delle acque di esondazione, riduce il rischio di fluitazione delle piante diminuendo con il taglio la biomassa presente, che sarebbe causa di ostruzione delle infrastrutture viarie di collegamento alle borgate poste in sinistra e destra idrografica del torrente;

- per la realizzazione dell'intervento è necessaria l'occupazione delle superfici del demanio idrico fluviale per un periodo stimato pari a quindici giorni;

Preso atto che:

- secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento delle spese di istruttoria;
- secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 non si fa luogo alla pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dello stesso articolo;
- secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;
- secondo quanto previsto dall'art. 23, lettera b) del D.P.G.R. n° 14/R/2004 non sono soggette a rilascio di concessione gli interventi di pulizia e di risagomatura degli alvei e di ripristino delle sezioni idrauliche senza asportazione di materiale legnoso o litoide dall'alveo;

- secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 3484/A1801B/2021 del 24/11/2021 il valore delle piante presenti in alveo e sulle sponde è da intendersi nullo e non prevede pertanto la corresponsione di canone;
- secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 3484/A1801B/2021 del 24/11/2021 il provvedimento di concessione è implicito nella autorizzazione idraulica;

Ritenuto pertanto di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° TO.CB.97/2022, e secondo quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento Forestale, , il comune di Rivalta di Torino (P. IVA 0186444019) con sede in Via Balma, 55 -10040 Rivalta di Torino (To), ad effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente all'interno dell'alveo del rio Garosso, ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile limitatamente ai tratti individuati nella planimetria allegata, per una lunghezza complessiva pari a circa 1.300 ml., e la asportazione del materiale di risulta per il successivo smaltimento in aree non esondabili,

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L. 18 maggio 1989 n.183, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- il D.P.G.R. 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004;
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea";
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i

canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali;

- la Determinazione Dirigenziale n° 3484 del 24/11/2021 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed è stato predisposto il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo;
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- a D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";
- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".;
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione.";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 ";
- la D.D. n° 1717 del 04/11/2005 "Misure di semplificazione dei procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;

- la D.D. n° 3484 del 24/11/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000;
- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;

determina

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° TO.CB.97/2022, e secondo quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento Forestale, il comune di Rivalta di Torino (P. IVA 0186444019) con sede in Via Balma, 55 -10040 Rivalta di Torino (To), ad effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente all'interno dell'alveo del rio Garosso, ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile limitatamente ai tratti individuati nella planimetria allegata, per una lunghezza complessiva pari a circa 1.300 ml., e la asportazione del materiale di risulta per il successivo smaltimento in aree non esondabili, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

- a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
- b) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. L'intervento dovrà interessare unicamente le aree individuate nella cartografia allegata alla istanza Fascicolo n° TO.CB.97/2022;
- c) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio;
- d) non sono ammesse opere di scavo o riporto, movimentazione di materiale in alveo o modifiche delle sponde;
- e) è consentito l'accesso in alveo per l'asportazione del materiale senza la realizzazione di nuovi accessi. Le operazioni di taglio ed asportazione del materiale di risulta dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde;
- f) è fatto assoluto divieto di:
 - depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
 - asportare materiale inerte di qualunque natura al di fuori dell'alveo;
 - depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi
 - rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

2) non si fa luogo alla pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 4 dello stesso articolo;

3) il Soggetto autorizzato è esonerato:

- a) dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo;
- b) dal versamento delle spese di istruttoria secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004;

c) dal versamento del canone concessorio secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019

4) la Autorizzazione idraulica Fascicolo To.CB.97/2022 è rilasciata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Il Soggetto autorizzato assume sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione dell'intervento e svincola questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

5) il Soggetto autorizzato svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione. Restano a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere

6) la validità della autorizzazione idraulica Fascicolo To.CB.97/2022 è fissata in mesi 12 (dodici). Nel caso in cui gli interventi non fossero conclusi entro tale termine, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione. Gli interventi dovranno essere completati, a pena della sua decadenza, entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori siano eseguiti senza interruzione;

7) il Soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore:

a) la data di inizio esecuzione dei lavori;

b) la data di ultimazione dei lavori con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza

8) questo Settore si riserva la facoltà di :

a) ordinare, a cura e spese del Soggetto autorizzato, modifiche all'opera, o di procedere alla revoca della autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

b) procedere alla revoca della autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE

(A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni